



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

n. 13 Reg. del 20/02/2019

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica al Regolamento Consulta Giovanile Comunale – Deliberazione C.C. n. 8 del 25/03/2008.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti, del mese di Febbraio, alle ore 10,00 e segg., nell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale;
convocato il Consiglio ed invitati i Consiglieri con avviso notificato ai sensi dell'art. 48 della L.R. 16/1963, giusto referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Procedutosi all'appello, risultano:

	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	Lamberto	Gaetano	X	
2	Alessi	Gianfranca	X	
3	Castelli	Monica		X
4	Alizzi	Andrea	X	
5	Villari	Giacomo	X	
6	Bruno	Giovanna	X	
7	Giacobbe	Angelo	X	
8	Ramuglia	Riccardo	X	
9	Celeste	Antonio	X	
10	Zirilli	Daniela	X	
11	Cucinotta	Giovanni	X	
12	Micali	Salvatore	X	

Presenti: n. 11

Assenti: n. 1 (Consigliere Castelli)

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Presidente Lamberto assume quindi la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Alessandra Rella.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Alessi, Villari, Micali.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/92, partecipa alla seduta il Sindaco Matteo De Marco. Sono altresì presenti gli Assessori , Russo, Costa.-

Originale firmato agli atti

Si passa allora alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno. Il Presidente dà lettura della parte propositiva della proposta di delibera e del verbale della Commissione.

L'Assessore Costa illustra le modifiche apportate; rileva che si è sentita la necessità di aprire la consulta al territorio e di consentire sempre l'iscrizione, coinvolgendo annualmente nuovi giovani.

Il Consigliere Micali spiega che, nonostante la bontà delle modifiche apportate, ha ritenuto di non pronunciarsi favorevolmente in Commissione poiché mancava il testo della vecchia formulazione.

Dice l'Assessore Costa che in quella sede si era impegnato ad elaborare una copia con i due testi a confronto, il precedente e quello di nuova formulazione e, consegnandolo al Segretario Comunale, chiede che venga allegato al verbale (All. A).

Ad unanimità si concorda che in futuro le modifiche regolamentari debbano essere ben esplicitate con il testo nuovo ed il testo precedente.

Il Consigliere Zirilli chiede perché l'individuazione dei soggetti da parte dei capigruppo di maggioranza ed opposizione non sia avvenuta in Consiglio Comunale. L'Assessore Costa risponde che non era previsto dal regolamento e che sono state comunque inviate regolari note di richiesta. In ogni caso dice che ormai tutti i giovani interessati potranno iscriversi alla consulta quindi è un problema che non sussiste più, in quanto chiunque dovesse iscriversi farà parte della Consulta.

Si pone, allora, in votazione la proposta.

Con voto espresso in forma palese la proposta viene approvata ad unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R. 30/2000;

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. n°. 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

In esito alla votazione sopra riportata

DELIBERA

- 1) Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.

CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

REGOLAMENTO

"CONSULTA GIOVANILE COMUNALE"

ARTICOLO 1

"ISTITUZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE"

E' istituita dal Comune di Villafranca Tirrena, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 in data 25/03/2008, la **Consulta Giovanile Comunale** quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

ARTICOLO 2

"FINALITA' DELLA CONSULTA GIOVANILE"

1. La Consulta Giovanile Comunale è organo consultivo del Consiglio Comunale. Opera in piena autonomia proponendo deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e offrendo un parere – non vincolante – su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale e gli eventuali impegni di spesa affrontati dalla Giunta Comunale e dagli uffici, che riguardano i giovani e le politiche giovanili.

La Consulta Giovanile Comunale:

2. E' uno strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
3. Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani;
4. Promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
5. Attiva e promuove iniziative per un migliore utilizzo del tempo libero;
6. Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
7. Promuove rapporti permanenti con le consulte giovanili di tutto il territorio nazionale e internazionale;
8. Raccoglie informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo) direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.

ARTICOLO 3

"ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE"

1. Sono organi della Consulta Giovanile:

- l'Assemblea;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;

2. Le funzioni amministrative saranno svolte dal personale messo a disposizione dell'Assessorato alle Politiche Giovanili.

ARTICOLO 4
"COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE"

1. L'Assemblea della Consulta Giovanile è nominata dal Sindaco ed è costituita:
 - a) Sindaco o, su delega, assessore alle politiche giovanili senza diritto di voto;
 - b) Tre membri di cui due designati dal capogruppo di maggioranza, uno dal capogruppo di minoranza che non rivestono la carica di Consigliere Comunale e/o Assessore;
 - c) Un rappresentante per ogni associazione, cooperativa che ha sede in questo Comune, che operi nel mondo dei giovani e che si occupa di organizzare attività sportive, ricreative, culturali e religiose;
 - d) Tutti i giovani residenti nel Comune di Villafranca Tirrena;
 - e) I componenti di cui alla lettera b/c/d devono avere un'età compresa fra i 18 e i 35 anni.

ARTICOLO 5
"L'ASSEMBLEA"

L'Assemblea è composta dai membri di cui all'art. 4.

Ciascuno di essi ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'organismo rappresentato.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente.

Il Presidente deve, inoltre, convocare l'assemblea su determinazione della maggioranza dell'esecutivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea medesima.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con le modalità e i tempi previsti per la convocazione dei Consigli Comunali.

E' facoltà del Presidente, anche su proposta dell'Assemblea medesima, di avvalersi di uno o più figure professionali esperte nelle singole materie da affrontare, con poteri consultivi e senza diritto di voto.

ARTICOLO 6
"COMPITI DELL'ASSEMBLEA"

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) Eleggere nel suo seno il Presidente ed il Comitato Esecutivo;
- b) Fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 ed affidarne la traduzione operativa all'Esecutivo;

E', inoltre, facoltà dell'Assemblea la costituzione e la nomina, al proprio interno, di Commissioni di lavoro, ove ritenuto ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.

ARTICOLO 7
"DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA"

L'Assemblea dura in carica per tutto il periodo di durata del mandato del Sindaco che l'ha nominata, ed è sempre possibile presentare istanza d'iscrizione alla Consulta Giovanile.

ARTICOLO 8
"IL COMITATO ESECUTIVO"

L'Esecutivo è costituito dal Presidente della Consulta e dai sei membri eletti dai componenti dell'Assemblea.

ARTICOLO 9
"COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO"

Sono compiti del Comitato Esecutivo:

- a) Sviluppare le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea;
- b) Proporre all'Assemblea iniziative tendenti alla migliore realizzazione degli scopi d'Istituto;
- c) Proporre l'eventuale costituzione in seno all'assemblea, cui spetta la nomina, di Commissioni di lavoro per il migliore svolgimento dei compiti della Consulta;
- d) Dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea, fissandone la data, il luogo e gli argomenti.

ARTICOLO 10
"DURATA IN CARICA DEL COMITATO ESECUTIVO"

Il Comitato Esecutivo dura in carica per un periodo corrispondente a quello dell'Assemblea ed esercita le sue funzioni fino al giorno precedente la convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei nuovi componenti dell'Esecutivo.

Ove, per qualsiasi causa sopravvenuta, rimanga vacante un posto di componente del Comitato Esecutivo, l'assemblea procede alla relativa surrogazione in base all'art.8.

ARTICOLO 11
"IL PRESIDENTE"

Il Presidente della Consulta Comunale Giovanile è eletto dall'Assemblea nel suo seno.

ARTICOLO 12
"COMPITI DEL PRESIDENTE"

I compiti del Presidente sono:

- Convocare e presiedere l'Assemblea;
- Convocare e presiedere l'Esecutivo;
- Relazionare annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta;

ARTICOLO 13
"SEDE DELLA CONSULTA E GRATUITA' DELLE FUNZIONI"

La Consulta Comunale ha sede nel Palazzo Municipale di Villafranca Tirrena e si avvale dei servizi dell'amministrazione pubblica.

Tutte le cariche previste negli articoli precedenti sono svolte a titolo assolutamente gratuito.

ARTICOLO 14
"SEGRETERIA DELLA CONSULTA"

Le funzioni di Segreteria della Consulta Comunale, senza diritto di voto, sono affidate dal Sindaco ad un dipendente comunale. Egli ha il compito di curare la redazione dei verbali, sia dell'assemblea che dell'Esecutivo, i quali devono essere letti e posti in approvazione in ogni riunione successiva a quella cui si riferiscono.

L'affidamento delle funzioni di Segretario decadono con la decadenza del Presidente.

ARTICOLO 15
"PUBBLICITA' DELLE SEDUTE"

Le sedute dell'Assemblea della Consulta Comunale sono pubbliche.

Il Pubblico, però, non può prendere parte né alla votazione né alla discussione e può essere allontanato dal Presidente con specifiche motivazioni.

ARTICOLO 16
"VALIDITA' DELLE SEDUTE"

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

Le riunioni dell'esecutivo, per essere valide, dovranno svolgersi alla presenza della metà più uno dei membri con diritto di voto.

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza del componente l'assemblea e l'esecutivo.

ARTICOLO 17
"VOTAZIONE"

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 18
"DIRITTO D'ISTANZA"

Ogni cittadino di età compresa tra i 18 e i 35 anni ha diritto di rivolgere istanza scritta all'Assemblea relativa alle problematiche giovanili. L'Assemblea deve discutere ogni istanza entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

ARTICOLO 19
"SUCCESSIVE MODIFICHE"

Il presente Regolamento può essere modificato in tutto o in parte con deliberazione del Consiglio Comunale, il quale deve pronunciarsi obbligatoriamente in caso di proposta di modifica da parte dell'Assemblea della Consulta Comunale Giovanile.

CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

REGOLAMENTO

“CONSULTA GIOVANILE COMUNALE”

ARTICOLO 1

“ISTITUZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE”

E' istituita dal Comune di Villafranca Tirrena, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 in data 25/03/2008, la **Consulta Giovanile Comunale** quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

ARTICOLO 2

“FINALITA' DELLA CONSULTA GIOVANILE”

1. La Consulta Giovanile Comunale è organo consultivo del Consiglio Comunale. Opera in piena autonomia proponendo deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e offrendo un parere – non vincolante – su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale e gli eventuali impegni di spesa affrontati dalla Giunta Comunale e dagli uffici, che riguardano i giovani e le politiche giovanili.

La Consulta Giovanile Comunale:

2. E' uno strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
3. Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani;
4. Promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
5. Attiva e promuove iniziative per un migliore utilizzo del tempo libero;
6. Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
7. Promuove rapporti permanenti con le consulte giovanili di tutto il territorio nazionale e internazionale;
8. Raccoglie informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo) direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.

ARTICOLO 3

“ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE”

1. Sono organi della Consulta Giovanile:

- l'Assemblea;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;

2. Le funzioni amministrative saranno svolte dal personale messo a disposizione dell'Assessorato alle Politiche Giovanili.

ARTICOLO 4
“COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE”

1. L'Assemblea della Consulta Giovanile è nominata dal Sindaco ed è costituita:

- a) Sindaco o, su delega, assessore alle politiche giovanili senza diritto di voto;**
- b) Tre membri di cui due designati dal capogruppo di maggioranza, uno dal capogruppo di minoranza che non rivestono la carica di Consigliere Comunale e/o Assessore;**
- c) Un rappresentante per ogni associazione, cooperativa che ha sede in questo Comune, che operi nel mondo dei giovani e che si occupa di organizzare attività sportive, ricreative, culturali e religiose;**
- d) Tutti i giovani residenti nel Comune di Villafranca Tirrena;**
- e) I componenti di cui alla lettera b/c/d devono avere un'età compresa fra i 18 e i 35 anni.**

ARTICOLO 5
“L'ASSEMBLEA”

L'Assemblea è composta dai membri di cui all'art. 4.

Ciascuno di essi ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'organismo rappresentato.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente.

Il Presidente deve, inoltre, convocare l'assemblea su determinazione della maggioranza dell'esecutivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea medesima.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con le modalità e i tempi previsti per la convocazione dei Consigli Comunali.

E' facoltà del Presidente, anche su proposta dell'Assemblea medesima, di avvalersi di uno o più figure professionali esperte nelle singole materie da affrontare, con poteri consultivi e senza diritto di voto.

ARTICOLO 6
“COMPITI DELL'ASSEMBLEA”

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) Eleggere nel suo seno il Presidente ed il Comitato Esecutivo;**
- b) Fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 ed affidarne la traduzione operativa all'Esecutivo;**

E', inoltre, facoltà dell'Assemblea la costituzione e la nomina, al proprio interno, di Commissioni di lavoro, ove ritenuto ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.

ARTICOLO 7
“DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA”

L'Assemblea dura in carica per tutto il periodo di durata del mandato del Sindaco che l'ha nominata, ed è sempre possibile presentare istanza d'iscrizione alla Consulta Giovanile.

ARTICOLO 8
“IL COMITATO ESECUTIVO”

L'Esecutivo è costituito dal Presidente della Consulta e dai sei membri eletti dai componenti dell'Assemblea.

ARTICOLO 9
“COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO”

Sono compiti del Comitato Esecutivo:

- a) Sviluppare le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea;
- b) Proporre all'Assemblea iniziative tendenti alla migliore realizzazione degli scopi d'Istituto;
- c) Proporre l'eventuale costituzione in seno all'assemblea , cui spetta la nomina, di Commissioni di lavoro per il migliore svolgimento dei compiti della Consulta;
- d) Dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea, fissandone la data, il luogo e gli argomenti.

ARTICOLO 10
“DURATA IN CARICA DEL COMITATO ESECUTIVO”

IL Comitato Esecutivo dura in carica per un periodo corrispondente a quello dell'Assemblea ed esercita le sue funzioni fino al giorno precedente la convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei nuovi componenti dell'Esecutivo.

Ove, per qualsiasi causa sopravvenuta, rimanga vacante un posto di componente del Comitato Esecutivo , l'assemblea procede alla relativa surrogazione in base all'art.8.

ARTICOLO 11
“ IL PRESIDENTE”

IL Presidente della Consulta Comunale Giovanile è eletto dall'Assemblea nel suo seno.

ARTICOLO 12
“COMPITI DEL PRESIDENTE”

I compiti del Presidente sono:

- Convocare e presiedere l'Assemblea;
- Convocare e presiedere l'Esecutivo;
- Relazionare annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta;

ARTICOLO 13
“SEDE DELLA CONSULTA E GRATUITA' DELLE FUNZIONI”

La Consulta Comunale ha sede nel Palazzo Municipale di Villafranca Tirrena e si avvale dei servizi dell'amministrazione pubblica.

Tutte le cariche previste negli articoli precedenti sono svolte a titolo assolutamente gratuito.

ARTICOLO 14
“SEGRETERIA DELLA CONSULTA”

Le funzioni di Segreteria della Consulta Comunale, senza diritto di voto, sono affidate dal Sindaco ad un dipendente comunale. Egli ha il compito di curare la redazione dei verbali, sia dell'assemblea che dell'Esecutivo, i quali devono essere letti e posti in approvazione in ogni riunione successiva a quella cui si riferiscono.

L'affidamento delle funzioni di Segretario decadono con la decadenza del Presidente.

ARTICOLO 15
“PUBBLICITA' DELLE SEDUTE”

Le sedute dell'Assemblea della Consulta Comunale sono pubbliche.

Il Pubblico, però, non può prendere parte né alla votazione né alla discussione e può essere allontanato dal Presidente con specifiche motivazioni.

ARTICOLO 16
“VALIDITA' DELLE SEDUTE”

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente , in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima , la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

Le riunioni dell'esecutivo, per essere valide, dovranno svolgersi alla presenza della metà più uno dei membri con diritto di voto.

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza del componente l'assemblea e l'esecutivo.

ARTICOLO 17
“VOTAZIONE”

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 18
“DIRITTO D'ISTANZA”

Ogni cittadino di età compresa tra i 18 e i 35 anni ha diritto di rivolgere istanza scritta all'Assemblea relativa alle problematiche giovanili. L'Assemblea deve discutere ogni istanza entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

ARTICOLO 19
“SUCCESSIVE MODIFICHE”

Il presente Regolamento può essere modificato in tutto o in parte con deliberazione del Consiglio Comunale, il quale deve pronunciarsi obbligatoriamente in caso di proposta di modifica da parte dell'Assemblea della Consulta Comunale Giovanile.

COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA

CAP 98049

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COD FISC.00275560837

CONSIGLIO COMUNALE

1^ COMMISSIONE CONSILIARE

(Politiche Sociali - Giovanili - Culturali - Turismo - Sport e Spettacolo)

VERBALE N. 1/2019

L'anno Duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 13,00 e segg. nell'ufficio della Sala Giunta si è riunita la 1^ Commissione Consiliare "Politiche sociali- giovanili - culturali - turismo- sport e spettacolo" per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono presenti i Signori:

1- Alessi Gianfranca Presidente della Commissione;

2 - Ramuglia Riccardo Componente

3- Micali Salvatore “

Risulta altresì presente l'Assessore Antonino Costa.

Svolge le funzione di Segretario la Dott.ssa Alessandra Rella in sostituzione del segretario titolare.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti previsti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente argomenta l'8° punto all'OdG in merito alla modifica del "Regolamento Consulta Giovanile Comunale" punti 4/7/18 i quali consentono l'apertura al territorio senza appartenenza ad alcuna Associazione (Art. 4).

La domanda può essere presente in qualsiasi momento dell'anno (art. 7).

Art. 18 - Modifica in funzione dell'art. 4/7.

L'Assessore Costa argomenta le modifiche ed esplicita la modifica, mentre il Consigliere Micali chiede che nella proposta di deliberazione venga riportato il testo in vigore con le modifiche evidenziate a differenza della proposta attuale che rappresenta solamente il testo modificato. L'Assessore prende atto della richiesta e si impegna a consegnare copia del testo originario in sede di Consiglio Comunale e raccomanderà agli uffici di redigere le successive proposte con la modalità richiesta dal consigliere Micali.

Si procede alla votazione con n. 2 (due) voti favorevoli e n. 1 (uno) contrario del consigliere Micali il quale dichiara che la proposta non può essere accolta dal sottoscritto in quanto incompleta dal punto di vista formale per i motivi sopra citati.

Il presidente argomenta il 9° punto all'OdG in merito alla modifica del "Consiglio Comunale dei Ragazzi ed elezione Sindaco Baby - Approvazione nuovo regolamento".

L'Assessore Costa argomenta il nuovo regolamento.

Il Consigliere Micali prende atto del nuovo regolamento come in passato già esposto. Rappresenta che i Consiglieri di opposizione debbono essere messi in condizione di dare il loro contributo alla discussione della modifica dei vari regolamenti.

Si procede alla votazione che risulta **UNANIME**



L'Assessore Costa chiede al Presidente di Commissione di convocare la Commissione per le modifiche regolamentari in merito alla Democrazia Partecipata.

Il Presidente convoca in seduta stante la Commissione per Mercoledì 27 c.m. ore 15,00. Pertanto, i componenti si ritengono già convocati. La seduta è chiusa alle ore 13,45.

Del che viene redatto il presente verbale che letto ed approvato viene di seguito sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to G. ALESSI

f.to G. LAMBERTO

f.to A. RELLA

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

il col n.....del R. P.

e vi rimane per 15gg.

IL MESSO

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno al giorno
a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa.....sono stati presentati reclami.

IL MESSO

.....

in fede

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

☐ **perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)**

☐ **perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)**

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....
